ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DOTTORI FORESTALI

DELLE PROVINCE DI PISA, LUCCA E MASSA CARRARA
membro dell'Associazione Mondiale degli Ingegneri Agronomi

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLE PROVINCE DI
PISA - LUCCA - MASSA CARRARA

Ministero della Giustizia

Pisa, 12 ottobre 2022

Prot.404/2.2

A tutti gli iscritti
Loro sedi

e, p.c. Al Presidente della
Federazione Regionale Toscana
Ordini Dottori Agronomi
e Dottori Forestali

e, p.c. agli Ordini dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali
della Toscana

Oggetto: **illegittimità dell'esercizio di attività professionale tramite società "non tra professionisti"** – conferma da parte del CONAF

Si comunica, per opportuna conoscenza, che con nota prot. 5964 in data 29.09.2022 (che si allega in copia) il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ha ulteriormente confermato che le cosiddette "Società Commerciali" (cioè, non tra professionisti) non possono svolgere attività professionali riconducibili alle professioni regolamentate.

Si invitano, pertanto, tutti gli iscritti che dovessero trovarsi nella condizione di esercitare attività professionale come soci, dipendenti, o qualsiasi altra forma di collaborazione, tramite società "non tra professionisti", e in quanto tali non iscritte a un Albo Professionale, a volersi astenere da ogni e qualsiasi attività di tale natura, potendosi configurare il reato di cui all'articolo 348 c.p., provvedendo in ogni caso alla immediata regolarizzazione della forma societaria nei modi previsti dalla legge.

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E DOTTORI FORESTALI

DELLE PROVINCE DI PISA, LUCCA E MASSA CARRARA
membro dell'Associazione Mondiale degli Ingegneri Agronomi

ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLE PROVINCE DI
PISA - LUCCA - MASSA CARRARA

Ministero della Giustizia

Si ritiene opportuno precisare che anche l'eventuale sottoscrizione di elaborati professionali da parte del legale rappresentante di società "non tra professionisti", privo di adeguato titolo, può configurare il reato penale di cui all'articolo 348 c.p.

Si ricorda a tutti gli iscritti il dettato dell'articolo 8 del "Codice Deontologico" di cui al Regolamento CONAF 2/2013, secondo cui *"L'iscritto all'Albo non sottoscrive prestazioni professionali congiuntamente a soggetti che, in base alla vigente normativa, non le possono svolgere" [art. 8, comma 2]* e *"Le prestazioni professionali svolte da soggetti giuridici devono essere sottoscritte da professionista abilitato e iscritto all'Albo" [art. 8, comma 3].*

L'inosservanza di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Si fa, infine, presente che ai sensi dell'articolo 13, comma 1, L. 3/1976 e s.m.i., il Consiglio dell'Ordine *"cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione" [lettera a)]* e *"vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione" [lettera b)].*

Il Presidente
(Dottore Agronomo Luigi Casanovi)

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI – PISA

Allegati:
1. nota Conaf prot. 5964 del 29.09.2022
2. DM Giustizia n. 34/2013
3. circolare Conaf n. 45/2016 con allegati
4. circolare Conaf n. 36/2017

56017 Via Carducci n.60 – Loc. Fontina Ghezzano (PI)
telefono e fax: 050 575012 e mail: info@agronomipisa.it – sito: www.agronomipisa